

O.S.E.A.

Opere di Servizi Educativi Assistenziali



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
Reggio Emilia

*Camminare da solo è possibile,
però il buon viaggiatore sa
che il gran viaggio, quello della vita,
richiede compagni.*

Herbert Càmara

COMUNITÀ EDUCATIVA “LA QUERCIA”



CARTA DEI SERVIZI
2013

In copertina
Vladimir Pajevic
L'età dell'innocenza, 2008

*Le comunità cui possiamo partecipare,
comunque connotate,
non sono la meta ultima ...
sono intanto e tendenzialmente
quelle realtà di comunione
in cui impariamo a condividere la vita,
ad amare, a diventare noi stessi,
a continuare il viaggio.*

Roberto Mancini

COMUNITÀ EDUCATIVA "LA QUERCIA"

SCHEDA DI PRESENTAZIONE

Tipo di Servizio

Comunità educativa che accoglie bambini e ragazzi allontanati dalla propria famiglia a seguito di una valutazione, effettuata in sede giudiziaria o amministrativa, di incapacità o impossibilità temporanea delle figure parentali a svolgere le funzioni genitoriali in modo adeguato. Pur garantendo accoglienza residenziale di tipo familiare è caratterizzata da un intervento educativo di carattere professionale.

Capacità di accoglienza

Massimo 8 (otto) persone minorenni di entrambi i sessi e di età compresa tra i 6 e i 17 anni. Nel caso di una richiesta di accoglienza di fratelli, per i quali è ragionevole non prevedere una separazione, né rinunciare all'ospitalità, il numero può in via temporanea essere elevato a 9 (nove).

Sede

Via Martiri della Bettola 51 int.3
42123 Reggio Emilia
tel. 0522 32 84 44
e-mail: lruozzi@asposea.it

Responsabile della Comunità

Ruozzi Luigi

Educatori

Nella Comunità operano un numero di educatori tale da garantire, nei momenti quotidiani di maggiore intensità operativa, un rapporto numerico pari almeno a una unità di personale presente (in turno) ogni quattro minorenni presenti. Nelle ore di riposo notturno è garantita la presenza di almeno un operatore e la reperibilità di un ulteriore operatore.

Costi

All'ente richiedente l'accoglienza è richiesto un contributo economico giornaliero, stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente gestore che comprende tutto quanto si renda necessario al mantenimento, all'istruzione e all'educazione di ciascun ospite secondo le proprie caratteristiche e gli specifici bisogni, oltre che il servizio educativo svolto dagli operatori e la cura e manutenzione della casa.

Ente gestore

O.S.E.A. (Opere di Servizi Educativi Assistenziali)

Natura giuridica dell'ente gestore

Azienda pubblica di Servizi alla Persona (A.S.P.)

Sede dell'Azienda

Via Martiri della Bettola 51 - 42123 Reggio Emilia

tel. 0522 32 84 83 / 0522 32 84 51

Sito Internet: www.asposea.it

Soci dell'Azienda

- a) *Enti pubblici territoriali*: Comuni di Albinea, Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto, Quattro Castella, Reggio Emilia, Vezzano sul Crostolo, la Provincia di Reggio Emilia;
- b) *Soggetti privati*: il Vescovo di Reggio Emilia-Guastalla e il Seniore dei Discendenti del Conte Girolamo Ancini.

Assemblea dei soci

Organo di indirizzo e di vigilanza sull'attività dell'Azienda, è composta dal Sindaco / Presidente di ciascuno dei soci Enti pubblici territoriali o da loro delegati e dai Soggetti privati.

Consiglio di Amministrazione

Organo che dà attuazione agli indirizzi generali definiti dall'Assemblea dei soci, individuando le strategie e gli obiettivi della gestione, è composto da 5 membri.

Rappresentante legale dell'Azienda

Casi Daniela

(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

Direttore pedagogico

Menozzi Carlo

tel. 0522 32 84 51; e-mail: educativo@asposea.it

Direttore amministrativo

Dossetti Giovanni

tel. 0522 32 84 83; e-mail: amministrazione@asposea.it

Autorizzazione al funzionamento

Rilasciata dal Comune di Reggio Emilia il 13 marzo 2013 (Prot. gen. N. 9206) a norma della Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna, n. 1904 del 19 dicembre 2011, *Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari*.

1. L'ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ

- 1.1 L'Ente gestore della Comunità¹, descritta nella presente Carta dei Servizi², è O.S.E.A. (Opere di Servizi Educativi Assistenziali) di Reggio Emilia, Azienda pubblica di Servizi alla Persona (A.S.P.), costituita con Provvedimento della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 404 del 27 marzo 2008³.
- 1.2 L'A.S.P. ha avuto origine dalla trasformazione delle I.P.A.B. "O.S.E.A. - Il Villaggio" di Reggio Emilia e "Istituzione Cassoli - Guastavillani" di Bologna⁴.
- 1.3 L'I.P.A.B "O.S.E.A. - Il Villaggio" di Reggio Emilia, a sua volta, trae la propria origine da precedenti riunioni e fusioni di Istituti e Opere Pie risalenti sino al 1536⁵.
- 1.4 L'A.S.P. è disciplinata dalla Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", da quanto definito con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 624 del 9 dicembre 2004, dalle successive indicazioni regionali e da proprio Statuto⁶.
- 1.5 L'A.S.P., è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dalla legge regionale e dalle successive indicazioni regionali, e non ha fini di lucro⁷.

¹ La Comunità è strutturata e gestita secondo le norme e i requisiti stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna, n. 1904 del 19 dicembre 2011, *Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari*.

² D.G.R. n. 1904/2011, Parte III, paragrafo 3. La presente Carta dei servizi è integrata da: A.S.P. - O.S.E.A., *Orientamenti pedagogici dei Servizi alla Persona*.

³ In applicazione del D.L. 4 maggio 2001, n. 207 e della L.R. 12 marzo 2003, n. 2.

⁴ Statuto O.S.E.A., art. 1.1.

⁵ Statuto O.S.E.A., art. 1.1.

⁶ Statuto O.S.E.A., art. 3.1.

⁷ Statuto O.S.E.A., art. 3.2.

- 1.6 L’A.S.P. svolge la propria attività nel rispetto delle leggi nazionali e regionali in materia di assistenza e di diritto minorile con particolare riferimento alla Legge 4 maggio 1983, n. 184 “*Diritto del minore ad una famiglia*” e sue successive modifiche⁸.
- 1.7 L’A.S.P. ha come finalità l’erogazione di servizi rivolti ai minori della Zona Sociale di Reggio Emilia⁹, secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano di Zona e nel rispetto degli indirizzi definiti dalla propria Assemblea dei soci¹⁰.
- 1.8 In particolare, l’attività educativo-assistenziale dell’A.S.P. si attua attraverso interventi a favore di cittadini minorenni e delle loro famiglie. Per coloro che compiono la maggiore età, ma non abbiano completato il progetto socio-educativo programmato, è previsto il proseguimento dell’intervento a loro favore fino al completamento del progetto stesso¹¹.
- 1.9 L’A.S.P. garantisce di soddisfare le richieste di dati necessari per alimentare i sistemi informativi dello Stato, della Regione e degli Enti locali¹².
- 1.10 O.S.E.A. dispone di *un registro degli ospiti* della Comunità costantemente aggiornato¹³.
- 1.11 In occasione di ogni accoglienza, così come di ciascuna conclusione di ospitalità, O.S.E.A. ne dà comunicazione scritta:

⁸ Statuto O.S.E.A., art. 3.6.

⁹ La Zona Sociale di Reggio Emilia è composta dai Comuni di Albinea, Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto, Quattro Castella, Reggio Emilia, Vezzano sul Crostolo (Statuto O.S.E.A., art. 5).

¹⁰ Sono soci dell’ASP i seguenti Enti pubblici territoriali: i Comuni del Distretto di Reggio Emilia (Albinea, Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto, Quattro Castella, Reggio Emilia, Vezzano sul Crostolo) e la Provincia di Reggio Emilia. Sono inoltre soci dell’ASP i seguenti soggetti privati: il Vescovo di Reggio Emilia, il Seniore dei Discendenti del Conte Girolamo Ancini (Statuto O.S.E.A., art. 6.1-2).

¹¹ Statuto O.S.E.A., art. 4.1.

¹² Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte III, paragrafo 6, comma 3.

¹³ Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte III, paragrafo 6, comma 1.

- al Sindaco del Comune di residenza della persona minorenni;
 - al Sindaco del Comune o al Responsabile del Servizio sociale richiedente l'accoglienza;
 - al Sindaco del Comune nel cui territorio è situata la Comunità, se non coincidente con l'ente inviante;
 - al Giudice Tutelare del territorio in cui è situata la Comunità;
 - al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni¹⁴.
- 1.12 O.S.E.A. trasmette ogni sei mesi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni l'elenco degli ospiti accolti nella Comunità, con l'indicazione della località di residenza dei genitori, i rapporti con la famiglia e le condizioni psicofisiche dei minorenni stessi¹⁵.

2. IL DIRITTO ALLA FAMIGLIA

- 2.1 La Comunità educativa "*La Quercia*" nasce in quanto primariamente convocata dal convincimento e dal riconoscimento che ogni membro della famiglia umana ha pari dignità e inalienabili diritti e che, in specifico, *l'infanzia ha diritto ad un aiuto e ad una assistenza particolari sia prima che dopo la nascita.*
- 2.2 I soggetti in formazione debbono infatti:
- ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessitano per poter svolgere integralmente il loro ruolo nella collettività;

¹⁴ Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte III, paragrafo 6, comma 3.

¹⁵ Cfr. Legge 184/83, art. 9, comma 2; D.G.R. n. 1904/2011, Parte III, paragrafo 6, comma 2. Dal 1° ottobre 2011 e fino a diversa prescrizione, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna ha disposto con propria Direttiva del 10 marzo 2011, che le comunicazioni richieste dalle suddette norme venissero assolte solo e soltanto tramite il programma informatico denominato "GE.CO" (<http://geco.procuraminori-bologna.it>).

- *poter crescere in un ambiente familiare, in un clima di felicità, di amore, di comprensione, di ricerca del vero, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della loro personalità;*
- *potersi preparare pienamente ad avere una loro vita individuale nella società;*
- *essere educati nello spirito degli ideali di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà*¹⁶.

2.3 Ogni persona minorenni ha il diritto di *vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia, senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della propria identità culturale* e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento¹⁷.

2.4 Per le persone minorenni *temporaneamente prive di un ambiente familiare idoneo*, la Comunità, delineata in questa Carta dei Servizi, è, secondo la legge, uno dei modi per attuare questo diritto:

- a. *assicurando loro il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui hanno bisogno*¹⁸;
- b. *essendo di tipo familiare, cioè caratterizzata da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia*¹⁹;
- c. *tenendo conto delle indicazioni dei genitori ancora esercenti la potestà (con particolare riferimento alle scelte in materia di modelli culturali e di opportunità formative) o del tutore*²⁰;
- d. *osservando le prescrizioni ed i limiti eventualmente stabiliti dall'Autorità giudiziaria e dai Servizi affidanti*²¹.

¹⁶ Cfr. *Convenzione sui diritti del fanciullo*, New York, 20 novembre 1989, *Preambolo*.

¹⁷ Legge 4 maggio 1983, n. 184 "*Diritto del minore ad una famiglia*" (e sue successive modifiche apportate dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149), art. 1.1 e 1.5.

¹⁸ Cfr. Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 2.1.; D.G.R. n. 1904/2011, Parte I, paragrafo 1., comma 11.

¹⁹ Cfr. Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 2.4.

²⁰ Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte I, paragrafo 1., comma 11.

²¹ Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte I, paragrafo 1., comma 11.

- 2.5 La Regione Emilia Romagna, per l'attuazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti temporaneamente allontanati dalla famiglia, *attribuisce pari dignità all'affidamento familiare e all'inserimento all'interno di comunità che garantiscono un'accoglienza di tipo familiare, pur nel riconoscimento delle specificità di ciascuna opzione*²².
- 2.6 *La scelta del tipo di accoglienza, nel rispetto dei provvedimenti giudiziari, è determinata dalle esigenze del bambino, dell'adolescente e della sua famiglia e dall'opportunità di ridurre al minimo la permanenza fuori dalla famiglia d'origine*²³.
- 2.7 La Regione Emilia Romagna garantisce, tramite i competenti Servizi territoriali, a ciascun bambino o adolescente che deve essere allontanato dal proprio contesto familiare e sociale, anche insieme a uno dei genitori, *la protezione necessaria e un percorso educativo personalizzato di alta qualità, qualunque sia la forma di accoglienza predisposta per lui, all'interno di un quadro di risposte differenziate, per soddisfarne gli specifici bisogni di sostegno, tutela, riparazione ed accompagnamento, anche oltre il diciottesimo anno d'età*²⁴.
- 2.8 La Comunità "La Quercia" è quindi un *Servizio di accoglienza di persone minorenni le cui temporanee difficoltà familiari implicano un allontanamento dalla propria famiglia anche a causa di situazioni di emergenza che ne richiedano una immediata tutela (art. 403 c.c.)*²⁵.
- 2.9 In tutte le decisioni di sua competenza, relative a coloro che accoglie, *l'interesse superiore del fanciullo rappresenta una considerazione preminente*²⁶.

²² Cfr. L. R. n. 14 del 28 luglio 2008, *Norme in materia di politiche per giovani generazioni*, art. 31, comma 1; cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte I, paragrafo 1., comma 23.

²³ Cfr. L. R. 14/2008, art. 31, comma 1.

²⁴ Cfr. L. R. 14/2008, art. 31, comma 2.

²⁵ Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte I, paragrafo 1., comma 2.

²⁶ *Convenzione sui diritti del fanciullo*, New York, 20 novembre 1989, art. 3.1 (ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge n. 176 del 27 maggio 1991).

- 2.10 *A fondamento della sua azione è il principio generale della informazione, dell'ascolto e della presa in considerazione dell'opinione di ciascun bambino o ragazzo*²⁷.
- 2.11 *La Comunità è impegnata a collaborare con i Servizi territoriali nella definizione e realizzazione degli obiettivi generali contenuti nel complessivo Progetto quadro*²⁸ *delineato con ogni minorenne accolto e con la sua famiglia.*
- 2.12 *La Comunità condivide che:*
- a. *l'allontanamento dei figli dal nucleo familiare di provenienza assume un valore costruttivo solo se pensato come una tappa di un più ampio progetto volto alla ricostruzione del benessere della persona minorenne e se possibile del suo nucleo familiare*²⁹;
 - b. *il collocamento del bambino o adolescente al di fuori della sua famiglia naturale deve avere una funzione educativa e non di sola protezione, nel senso che deve essere utilizzato principalmente come uno strumento per l'aiuto e il recupero della famiglia e per una riunificazione dello stesso con la sua famiglia*³⁰;
 - c. *non si tratta solo di prevedere un accompagnamento professionale competente, ma anche di attivare tutte le risorse della comunità sociale, promuovendo una cultura della accoglienza nel senso ampio di protezione dell'infanzia e di sostegno alla genitorialità, facendo rete tra Servizi istituzionali, del privato sociale e della società civile*³¹.

²⁷ Cfr. *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, Nizza, 7 dicembre 2000, art. 24; cfr. *Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli*, Strasburgo, 25 gennaio 1996, art. 3 (ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge n. 77 del 20 marzo 2003).

²⁸ Cfr. G.R. n. 1904/2011, Parte I, paragrafo 3.1., comma 3; paragrafo 5, comma 6; v. successivi punti 9.1-9.6 della presente Carta dei servizi.

²⁹ Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte I, paragrafo 1., comma 3.

³⁰ Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte I, paragrafo 1., comma 3.

³¹ Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte I, paragrafo 1., comma 4.

- 2.13 *Se la famiglia d'origine riconosce i bisogni del figlio e contemporaneamente la propria impossibilità a rispondervi, in parte o totalmente, ed acconsente che siano altri a farlo fino al recupero delle proprie risorse genitoriali, sarà possibile attuare una accoglienza in Comunità con il consenso di chi esercita la potestà³².*
- 2.14 *Quando vi è il consenso dell'esercente la potestà genitoriale, il provvedimento è disposto con un atto formale del Servizio sociale territoriale³³ dopo avere raccolto, in forma scritta, l'adesione degli affidatari e il consenso dei genitori esercenti la potestà, ovvero del tutore e sentendo sempre i ragazzi che abbiano compiuto i dodici anni e anche quelli di età inferiore, compatibilmente con la loro capacità di discernimento³⁴.*
- 2.15 *Benché la valutazione circa l'opportunità e l'utilità di un affidamento è demandata esclusivamente al Servizio sociale o al Tribunale per i minorenni, tuttavia il bambino o il ragazzo non solo deve essere informato di quanto sta accadendo, ma si deve tener conto delle sue opinioni e dei suoi sentimenti, perché possa vivere l'esperienza in modo positivo³⁵.*
- 2.16 *Il provvedimento di affidamento predisposto dal Servizio sociale viene reso esecutivo dal Giudice tutelare con decreto³⁶.*
- 2.17 *Se manca il consenso della famiglia di origine, il Servizio sociale dovrà segnalare la situazione al Tribunale per i minorenni che potrà provvedere con proprio decreto³⁷.*

³² Cfr. Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 4.1; D.G.R. n. 1904/2011, Parte I, paragrafo 1., comma 14.

³³ V. successivo punto 13.6.b., *Provvedimento di affidamento* all'O.S.E.A, e ALLEGATO B.

³⁴ Cfr. Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 4.1; D.G.R. n. 1904/2011, Parte I, paragrafo 1., comma 14.

³⁵ Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte I, paragrafo 1., comma 15.

³⁶ Cfr. Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 4.2; D.G.R. n. 1904/2011, Parte I, paragrafo 1., comma 16.

³⁷ Cfr. Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 4.2; D.G.R. n. 1904/2011, Parte I, paragrafo 1., comma 17.

3. OBIETTIVI DELLA COMUNITÀ

3.1 La Comunità si premura di:

- a. *assicurare una connotazione di tipo familiare attraverso relazioni affettive personalizzate e personalizzanti, serene, rassicuranti e tutelanti e una familiare condivisione della quotidianità capace di orientare in senso educativo ogni suo aspetto;*
- b. *garantire una costante e forte collaborazione con i Servizi socio-sanitari di riferimento e un continuo coinvolgimento delle opportunità offerte dal territorio;*
- c. *rinforzare e integrare i ruoli genitoriali temporaneamente indeboliti o compromessi da difficoltà familiari, attraverso azioni e presenze che promuovano il superamento di situazioni di abbandono e di privazione;*
- d. *“aprire” alle persone accolte una realtà in cui poter apprezzare il vivere quotidiano, la cura e la stima di se, degli altri e del proprio essere al mondo;*
- e. *promuovere e incrementare dove possibile e in raccordo con i Servizi territoriali, le potenzialità del nucleo familiare e la riappropriazione delle funzioni educative genitoriali, anche attivando le risorse parentali, umane e sociali dell'ambiente di vita del nucleo stesso;*
- f. *contenere il numero complessivo degli ospiti e assicurare un rapporto numerico tra questi e gli adulti, tali da favorire la personalizzazione delle relazioni e la familiarità dell'ambiente di vita³⁸.*

³⁸ Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte III, paragrafo 2.1, comma 1.

4. TIPO DI ACCOGLIENZA

- 4.1 La Comunità può accogliere in forma *residenziale massimo 8 (otto) persone minorenni di entrambi i sessi e di età compresa tra i 6 e i 17 anni*³⁹.
- 4.2 Nel caso di una richiesta di *accoglienza di fratelli*, per i quali è ragionevole non prevedere una separazione, né rinunciare all'ospitalità, *il numero può in via temporanea essere elevato a 9 (nove)*.
- 4.3 Su motivata richiesta delle autorità competenti ed entro il numero dei posti autorizzati, è facoltà del Direttore pedagogico dell'O.S.E.A. determinare *l'accoglienza straordinaria di bambini di età inferiore ai sei anni o di giovani che abbiano già compiuto la maggiore età*.
- 4.4 Nel rispetto della *Carta dei Servizi* e acquisito il parere favorevole del Responsabile, *l'accoglienza e la composizione del gruppo degli ospiti della Comunità è determinata dal Direttore pedagogico dell'O.S.E.A.*
- 4.5 Per la natura giuridica dell'A.S.P. O.S.E.A., *la Comunità, prioritariamente e prevalentemente, accoglie minorenni di competenza dei Comuni della Zona Sociale di Reggio Emilia*⁴⁰.
- 4.6 Potranno essere accolti nella Comunità anche *ragazze e ragazzi di diversa provenienza territoriale solo in caso di mancato utilizzo da parte dei Comuni della Zona Sociale di Reggio Emilia*.
- 4.7 Nell'ambito dei posti autorizzati possono essere accolti bambini o ragazzi in *modalità semiresidenziale*⁴¹.

³⁹ Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte III, paragrafo 8.2.1.

⁴⁰ *Statuto O.S.E.A.*, artt. 4.1, 5.1 e 7.7.

⁴¹ Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte III, paragrafo 2.1, comma 3.

5. DURATA DELL'OSPITALITÀ

- 5.1 *L'accoglienza avviene per un periodo di tempo definito e, di norma, non superiore a due anni*⁴².
- 5.2 *L'eventuale proroga della permanenza fuori dalla famiglia può essere disposta da parte del Tribunale per i minorenni ove la sua sospensione rechi pregiudizio alla persona minorenni*⁴³.
- 5.3 *In caso di affidamento in Comunità conseguente a provvedimento del Tribunale per i minorenni ex art. 333 c.c., la legge non stabilisce un limite di durata dell'affidamento ma, fermo restando l'obbligo dei Servizi di ottemperare a quanto previsto nel decreto del Tribunale per i minorenni, il termine di ventiquattro mesi rappresenta comunque il momento della verifica complessiva dei risultati raggiunti per consentire l'eventuale conferma o l'aggiustamento del progetto*⁴⁴.
- 5.4 *L'accoglienza in Comunità non cessa automaticamente alla scadenza del termine indicato nel provvedimento di affidamento, poiché la legge richiede una apposita decisione al riguardo, fondata sulla valutazione dell'interesse del bambino o ragazzo*⁴⁵.
- 5.5 *La durata dell'affidamento è determinata sulla base di una valutazione circa il tempo occorrente per portare a termine utilmente il progetto*⁴⁶.
- 5.6 *L'affidamento si conclude con provvedimento della stessa Autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del ragazzo*⁴⁷.

⁴² Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte I, paragrafo 1, comma 12.

⁴³ Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte I, paragrafo 1., comma 18, quando l'affidamento alla Comunità, consensuale o giudiziale, è disposto ex art. 4 della Legge 184/83.

⁴⁴ Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte I, paragrafo 1., comma 19.

⁴⁵ Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte I, paragrafo 1., comma 20.

⁴⁶ Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte I, paragrafo 1., comma 20.

⁴⁷ Cfr. Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 4.5; D.G.R. n. 1904/2011, Parte I, paragrafo 1., comma 21.

- 5.7 *La Comunità garantisce e chiede alle istituzioni competenti di assicurare a ciascun ospite la possibilità di completare il proprio percorso educativo anche oltre il compimento della maggiore età perché, se da un punto di vista giuridico, la maggiore età segna e sancisce il passaggio a una diversa dimensione di diritti e doveri, certamente non può sempre stabilire il termine effettivo di un progetto di aiuto educativo e sociale che, se interrotto, vanificherebbe considerevoli investimenti umani, relazionali ed economici precedentemente posti in essere*⁴⁸.
- 5.8 Il compimento della maggiore età, infatti, raramente coincide con il completamento degli studi, con il consolidamento o la ricerca di una condizione lavorativa stabile e tale da permettere un autonomo mantenimento, con il reperimento di una soluzione abitativa, con il raggiungimento di un adeguato grado di crescita e maturità personale che consenta un proprio e autonomo inserimento sociale.
- 5.9 *A ciascun giovane è quindi consentito di ultimare il proprio percorso educativo oltre la maggiore età, sottoscrivendo un Progetto di vita*⁴⁹ concordato con i referenti del Servizio sociale e il Responsabile della Comunità.
- 5.10 Il *Progetto di vita*, su richiesta dei Servizi sociali competenti potrà anche essere realizzato attraverso l'intervento dell'A.S.P. O.S.E.A. denominato: PROGETTO 18+ CON GIOVANI MAGGIORENNI⁵⁰.

⁴⁸ Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte I, paragrafo 7.

⁴⁹ Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte III, paragrafo 5.

⁵⁰ V. specifica Carta dei servizi.

6. ASPETTI DI VITA QUOTIDIANA

- 6.1 *La familiare condivisione della quotidianità e la capacità di intenzionarla in senso educativo è ciò che caratterizza la vita della Comunità per cui ogni momento è occasione relazionale e di crescita: i pasti, le uscite, le visite, i compiti scolastici, la pulizia della casa, gli acquisti, il gioco, le vacanze, i conflitti, le malattie, le gioie, le sofferenze, le delusioni, le speranze, gli innumerevoli imprevisti.*
- 6.2 *Ogni ospite, secondo la propria condizione, età e capacità, è chiamato a una attiva corresponsabilità nella crescita complessiva della Comunità e della sua familiarità.*
- 6.3 *La cura della casa e le quotidiane attività domestiche essendo considerate di insostituibile valore educativo e assolutamente integranti sia gli orientamenti pedagogici generali, sia i singoli progetti educativi individualizzati, vengono svolte da ciascun educatore, secondo l'organizzazione della casa, e da ciascun ospite, in relazione all'età e alle capacità personali.*
- 6.4 *A completamento della propria Carta dei Servizi, la Comunità determina il proprio modello organizzativo quotidiano sulla base degli ospiti che la abitano (numero, maschi o femmine, bambini o adolescenti) anche attraverso la stesura e l'utilizzo di *protocolli operativi interni concordati tra gli educatori o con i ragazzi*, quali: turni per lo svolgimento delle attività domestiche, modalità di comunicazioni interne, regole di convivenza e di gestione della casa, articolazione della giornata e scansione delle diverse attività, ecc.*

- 6.5 *La Comunità promuove, secondo i bisogni e gli orientamenti di ciascuno, i rapporti con il contesto territoriale attraverso l'utilizzo dei servizi scolastici e sociali e la partecipazione a proposte e opportunità associative, culturali, religiose, ricreative e sportive al fine di creare legami significativi*⁵¹.
- 6.6 *La Comunità garantisce, anche sulla base delle indicazioni eventualmente fornite dalla famiglia d'origine, il pieno rispetto delle esigenze culturali e religiose di ciascun ospite*⁵² e considerando l'educazione alla spiritualità elemento costitutivo di una piena crescita umana propone opportunità e occasioni che la perseguano e la incentivino.
- 6.7 *La Comunità collabora al programma di incontri del ragazzo con i genitori ed eventuali parenti, secondo quanto previsto nel Progetto quadro, nel Progetto educativo individualizzato*⁵³, nelle loro periodiche verifiche e aggiornamenti e nella presente *Carta dei Servizi*, nel rispetto di eventuali disposizioni scritte dell'Autorità amministrativa competente e tenuto conto di eventuali prescrizioni da parte dell'Autorità giudiziaria⁵⁴.
- 6.8 *Le visite o gli incontri di familiari, parenti, conoscenti o amici da effettuarsi presso la Comunità possono svolgersi solo nei tempi e nei modi indicati e autorizzati dal Responsabile della Comunità al fine di rispettare ed armonizzare le esigenze di tutti i ragazzi ospitati.*
- 6.9 *Gli incontri si svolgono comunque in contesti predisposti a favorire la relazione tra il bambino e i genitori (parenti, amici, ecc.) e, in caso di necessità, potranno avvenire in un luogo esterno alla Comunità, individuato e indicato dal Servizio sociale*⁵⁵.

⁵¹ Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte I, paragrafo 6.

⁵² Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte III, paragrafo 3, comma 3, alinea 1.

⁵³ Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte III, paragrafo 4; v. punti 9.6-9.10 della presente Carta dei servizi.

⁵⁴ Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte I, paragrafo 1., commi 12 e 13.

⁵⁵ Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte I, paragrafo 1., comma 13.

- 6.10 *Le uscite dalla Comunità, l'uso di mezzi di trasporto pubblici o privati, le iscrizioni e le attività scolastiche, extrascolastiche, lavorative e tutto ciò che è ordinariamente legato al mantenimento, all'educazione e all'istruzione di ciascun minorenne sono regolati dal Responsabile e dagli educatori della Comunità in coerenza con i diversi Progetti quadro e Progetti educativi individualizzati e nel rispetto di eventuali disposizioni scritte dell'Autorità amministrativa competente e tenuto conto di eventuali prescrizioni da parte dell'Autorità giudiziaria.*
- 6.11 *Quando inizia l'effettiva permanenza, l'assistenza sanitaria è garantita attraverso la scelta di un medico (pediatra o generico) convenzionato con l'Azienda Unità Sanitaria Locale ove risiede la Comunità, salvo mantenere il medico già scelto dalla famiglia d'origine, ogni volta che ciò sia possibile⁵⁶.*
- 6.12 *Il Responsabile della Comunità, in relazione agli ordinari rapporti con le autorità sanitarie, esercita i poteri connessi con la potestà parentale⁵⁷.*
- 6.13 *Nel caso in cui si renda necessario il ricovero ospedaliero di un ospite, la Comunità può garantire adeguata assistenza, normalmente richiesta per l'intera giornata, solo attraverso il servizio di ulteriore personale educativo il cui onere aggiuntivo sarà addebitato all'ente inviante.*
- 6.14 *In caso di richieste implicanti situazioni particolarmente complesse, o che tali si rivelino durante la permanenza, l'accoglienza o la prosecuzione della ospitalità può essere da subito o successivamente subordinata alla presenza di un ulteriore operatore dell'O.S.E.A. da affiancare e aggiungere al Gruppo educativo della Comunità, in tempi e modi concordati per ogni situazione, il cui onere aggiuntivo ricade sull'ente inviante.*

⁵⁶ Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte I, paragrafo 4, comma 8.

⁵⁷ Cfr. Legge n. 184/1983, art. 5, comma 1; D.G.R. n. 1904/2011, Parte I, paragrafo 4, comma 10.

- 6.15 Durante la permanenza presso la Comunità si possono inoltre programmare:
- a. *periodi, funzionali alla verifica del progetto educativo formulato, di prolungato rientro presso la famiglia di origine, presso una eventuale famiglia affidataria o presso un'altra Comunità, stabiliti con accordo tra il Servizio sociale e il Responsabile della Comunità;*
 - b. *periodi di interruzione della ospitalità, decisi dal Responsabile della Comunità, quando la presenza in Comunità possa recare grave pregiudizio al minore o ad altri ospiti o comunque sia ostacolato il conseguimento degli intenti educativi stabiliti.*

7. LA CONCLUSIONE DELL'OSPITALITÀ

- 7.1 La programmazione e gli interventi, propri della *fase di conclusione*, devono considerare:
- a. *il sostegno al bambino per l'elaborazione del distacco dalla Comunità e la preparazione al rientro presso il nucleo d'origine o verso altra accoglienza prevista nel suo interesse;*
 - b. *la definizione dei tempi e delle modalità più favorevoli al reinserimento nella famiglia di origine o nella nuova situazione;*
 - c. *la valutazione dell'opportunità del mantenimento di rapporti con la Comunità;*
 - d. *la gradualità nell'eventuale reinserimento o nuovo inserimento, modulato a seconda della specificità delle singole situazioni*⁵⁸.
- 7.2 *Il definitivo termine della permanenza in Comunità avviene sempre con comunicazione motivata e scritta, inviata con almeno 15 giorni di preavviso, salvo casi particolari concordati dalle parti.*

⁵⁸ Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte I, paragrafo 1., comma 22.

- 7.3 *La conclusione dell'ospitalità può essere decisa dall'Ente richiedente l'accoglienza iniziale nel caso in cui:*
- a. *sia completato il progetto educativo concordato;*
 - b. *siano mutate le condizioni che avevano determinato la richiesta di ospitalità;*
 - c. *sia valutato che la prosecuzione della permanenza possa recare grave pregiudizio alla persona ospitata.*
- 7.4 *Può essere determinata dal Responsabile della Comunità nel caso in cui, acquisito il parere favorevole del Direttore pedagogico dell'O.S.E.A., valuti che il proseguimento della permanenza possa determinare un grave pregiudizio alla persona ospitata o ad altre persone conviventi e ritenga che la Comunità stessa non sia più in grado di corrispondere alle richieste, ai bisogni e alla situazione complessiva dell'ospite.*
- 7.5 *Può, infine, essere decisa direttamente dalla persona ospitata qualora questa abbia compiuto la maggiore età.*
- 7.6 *Né la Comunità, né il richiedente l'accoglienza iniziale possono concludere la permanenza in Comunità per il solo fatto che l'ospite abbia compiuto la maggiore età.*

8. LA CASA DELLA COMUNITÀ

- 8.1 *La struttura edilizia della Comunità, in considerazione del limitato numero di ospiti, ma soprattutto per il contesto di tipo familiare richiesto dalla normativa vigente, è assimilabile alle civili abitazioni, alla cui normativa fa in gran parte riferimento nella individuazione dei requisiti richiesti⁵⁹.*

⁵⁹ Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte III, paragrafo 7, comma 6.

- 8.2 *Gli spazi destinati ai bambini e ragazzi, il loro arredamento e le attrezzature sono adeguati all'età degli ospiti e alla funzione della struttura, consentendo le attività di gioco, animazione e studio, individuali e di gruppo, e tenendo in particolare conto le esigenze di sicurezza*⁶⁰.
- 8.3 *Gli ambienti preposti alle camere da letto sono organizzati in modo da garantire l'autonomia individuale, la personalizzazione, la fruibilità, la riservatezza, nonché il rispetto delle differenze di genere in relazione all'età*⁶¹.
- 8.4 *L'abitazione della Comunità è ubicata in una zona comodamente raggiungibile con l'uso di mezzi pubblici e collocata in un contesto dotato di una rete di servizi scolastici, sociali, sanitari, educativi e ricreativi agevolmente accessibili e facilitanti la partecipazione alla vita del territorio*⁶².
- 8.5 La tipologia abitativa è quella di una villetta a schiera composta da piano interrato, piano terra e primo piano di complessivi 380 mq. con circostante area cortiliva.
- 8.6 Per quanto riguarda gli spazi interni, la casa è composta da:
- *piano interrato*: 1 bagno, 1 disimpegno, 3 locali di deposito (magazzino, ripostiglio), 2 taverne;
 - *piano terra*: 1 bagno, 1 cucina, 3 disimpegni, 2 locali di soggiorno, 1 camera da letto;
 - *primo piano*: 3 bagni, 5 camere da letto di cui 1 riservata agli educatori in turno, 2 disimpegni.

⁶⁰ Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte III, paragrafo 7, comma 4.

⁶¹ Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte III, paragrafo 7, comma 5.

⁶² Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte III, paragrafo 7, comma 3.

9. LA PROGETTUALITÀ EDUCATIVA

- 9.1 L'impegno della Comunità, per assicurare ai soggetti accolti una compiuta tutela, il superamento dei disagi e il raggiungimento di una situazione familiare stabile, si esprime attraverso *una precisa e personalizzata progettualità* che la Comunità stessa elabora con i Servizi sociali e sanitari territoriali e in attuazione del *Progetto quadro*.
- 9.2 Il *Progetto quadro*, definito in prima istanza in sede di valutazione congiunta tra Servizio sociale e Azienda Unità Sanitaria Locale, frutto di una prima valutazione delle competenze genitoriali, della conoscenza della famiglia e del bambino, dei loro vissuti e delle loro modalità di relazione, è *lo strumento operativo che delinea la prospettiva di progetto e comprende sia le scelte fondamentali di intervento con la famiglia d'origine che quelle con il ragazzo*⁶³.
- 9.3 Il *Progetto quadro* viene completato a seguito di un periodo di osservazione, della durata di norma di tre mesi, che impegna sia i Servizi territoriali che le Comunità di accoglienza e che condotta nell'ambito delle specifiche competenze è finalizzata ad una valutazione di fattori di resilienza della famiglia d'origine e del ragazzo e quindi ad una appropriata definizione delle azioni tese ad un suo eventuale rientro in famiglia o a soluzioni diverse⁶⁴.
- 9.4 *Almeno una volta all'anno, il Progetto quadro viene verificato in collaborazione tra i professionisti di riferimento del minore e i soggetti accoglienti*⁶⁵.

⁶³ Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte I, paragrafo 5, comma 6; Parte I, paragrafo 3.1, comma 3, alinea 6 e 7

⁶⁴ Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte I, paragrafo 5, comma 7.

⁶⁵ Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte I, paragrafo 5, comma 8.

- 9.5 Il *Progetto quadro* può prevedere il coinvolgimento della Comunità nell'intervento di osservazione e sostegno delle risorse genitoriali⁶⁶.
- 9.6 *I contenuti del Progetto quadro costituiscono la base per la costruzione del Progetto educativo individualizzato (P.E.I.)⁶⁷ che operativamente ne sviluppa le indicazioni⁶⁸, orienta il percorso di permanenza in Comunità e la relazione con chi ne è ospitato⁶⁹.*
- 9.7 Il *Progetto educativo individualizzato* viene elaborato, nella sua forma completa, alla conclusione della fase di prima osservazione e dopo la stesura definitiva del *Progetto quadro* che svolge una funzione di orientamento indispensabile nella definizione degli obiettivi presenti nel *P.E.I.*⁷⁰.
- 9.8 *Quando possibile il P.E.I. è costruito coinvolgendo i ragazzi che abbiano compiuto i dodici anni e anche quelli di età inferiore, compatibilmente con la loro capacità di discernimento⁷¹.*
- 9.9 *Il P.E.I. viene definito e realizzato dalla Comunità, in stretto raccordo con gli operatori dei Servizi territoriali, ed è commisurato ai tempi di permanenza previsti nel Progetto quadro definito dai Servizi⁷².*
- 9.10 Il P.E.I. descrive le modalità per:
- a. *aiutare il bambino o ragazzo a cogliere il senso della esperienza che sta vivendo all'interno della Comunità, mirata a assicurarli una situazione familiare stabile e serena, in una prospettiva evolutiva;*

⁶⁶ Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte I, paragrafo 5, comma 9.

⁶⁷ Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte I, paragrafo 5, comma 7.

⁶⁸ Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte III, paragrafo 4, comma 2.

⁶⁹ Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte III, paragrafo 4, comma 1.

⁷⁰ Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte III, paragrafo 4, comma 3.

⁷¹ Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte III, paragrafo 4, comma 3.

⁷² Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte III, paragrafo 4, comma 4.

- b. *curare l'integrazione del bambino o ragazzo nel nuovo contesto sociale di riferimento aiutandolo a strutturare relazioni positive con gli altri ospiti e con i coetanei, nonché con gli adulti della Comunità;*
 - c. *sollecitare l'acquisizione delle autonomie e la cura nella gestione della persona e delle cose;*
 - d. *promuovere e sostenere l'autostima;*
 - e. *supportare l'integrazione in ambito scolastico, formativo, lavorativo ed extrascolastico;*
 - f. *gestire il rapporto degli ospiti con la famiglia, nonché le forme e i tempi degli incontri con questa, in accordo con i Servizi sociali e sanitari competenti, e in conformità con quanto eventualmente disposto dal Tribunale per i minorenni;*
 - g. *assicurare il sostegno morale ed educativo negli eventuali percorsi giudiziari⁷³.*
- 9.11 La Comunità predisporre una *relazione di verifica del P.E.I.* da inviare al Servizio responsabile del *Progetto quadro*:
- a. *almeno semestralmente nonché al termine della permanenza in Comunità del ragazzo;*
 - b. *in qualsiasi momento, su richiesta dei Servizi territoriali medesimi o per esigenze della Comunità⁷⁴.*
- 9.12 Quando *il ragazzo diventa maggiorenne* la progettualità educativa si identifica con il *Progetto di vita* che viene elaborato nella sua forma completa *entro due mesi dal compimento del diciottesimo anno di età* ed è concertato e sottoscritto dal Servizio sociale competente, dal Responsabile della Comunità e dal giovane coinvolto⁷⁵.

⁷³ Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte III, paragrafo 4, comma 5.

⁷⁴ Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte III, paragrafo 4, comma 8.

⁷⁵ Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte III, paragrafo 5, commi 1 e 2; Parte I, paragrafo 3.1, comma 3.

- 9.13 Il *Progetto di vita* esprime la nuova dimensione “contrattuale” in cui il soggetto, a fronte della ospitalità garantita, del supporto educativo concordato e degli altri interventi di sostegno definiti dal sistema dei Servizi territoriali, si assume le proprie responsabilità⁷⁶.
- 9.14 Con il *Progetto di vita* il giovane definisce gli impegni di cui si fa carico per perseguire in tempi definiti una positiva integrazione con i servizi territoriali, in particolare per quanto riguarda l’orientamento formativo e professionale e la ricerca di una soluzione abitativa stabile e per contribuire nel contempo al buon andamento della convivenza nella Comunità⁷⁷.
- 9.15 Il passaggio al *Progetto di vita* è consentito, al compimento del diciottesimo anno, anche qualora il ragazzo permanga nella stessa Comunità purché gli siano garantite condizioni di vita più autonome e responsabili⁷⁸.
- 9.16 Per ciascun ospite è predisposta una Cartella personale denominata *Diario Personale* nella quale il Responsabile della Comunità, o un educatore delegato, raccoglie tutte le relazioni e gli atti utili ad una *corretta documentazione della permanenza*.
- 9.17 I *Diari Personali* di ciascun ospite sono conservati, anche in ottemperanza alle prescrizioni previste dalle leggi in materia di riservatezza⁷⁹, presso gli Uffici centrali dell’O.S.E.A. e copia degli atti di utilizzo corrente (decreti, prescrizioni amministrative, ecc.) è custodita nella stanza/ufficio degli educatori della Comunità.

⁷⁶ Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte III, paragrafo 5, comma 1.

⁷⁷ Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte III, paragrafo 5, commi 1 e 3.

⁷⁸ Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte III, paragrafo 5, comma 2.

⁷⁹ Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte III, paragrafo 3, comma 3.

10. GLI EDUCATORI

- 10.1 Considerata la particolare delicatezza del compito degli adulti che si pongono in relazione con compiti educativi con bambini e ragazzi, *si garantisce che gli stessi possiedano idonee qualità morali, dichiarate dall'interessato, ai sensi delle vigenti disposizioni, con riferimento:*
- a. alla insussistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione;
 - b. al fatto di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti indicati agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale;
 - c. al fatto di non aver riportato condanne con sentenza definitiva a pena detentiva non inferiore a un anno per delitti non colposi, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione (agli effetti della dichiarazione prevista dalla presente disposizione, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale)⁸⁰.
- 10.2 *Gli educatori, adeguatamente formati e in possesso delle qualifiche professionali richieste⁸¹, con mansioni e responsabilità diverse, con adeguati turni giornalieri e con orari flessibili, garantiscono la loro presenza per tutto il giorno in tutti i giorni dell'anno.*
- 10.3 Tutte le figure educative che operano in una stessa Comunità ne costituiscono il *Gruppo Educativo*, che l'A.S.P. O.S.E.A. si impegna a mantenere il più possibile stabile al fine di garantire continuità relazionale e progettuale⁸².

⁸⁰ Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte I, paragrafo 1, commi 24 e 25.

⁸¹ Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte III, paragrafo 2.2.2.

⁸² Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte III, paragrafo 2.2.

- 10.4 Il coordinamento operativo ed educativo della Comunità è assicurato da *riunioni almeno quindicinali del Gruppo Educativo finalizzate a:*
- a. *mantenere un costante ed armonico lavoro di gruppo in grado di far crescere la continua capacità di confronto, la ricerca di unità e condivisione tra gli educatori, al di là delle specifiche responsabilità di ruolo e delle funzioni di ciascuno;*
 - b. *analizzare, verificare e valutare:*
 - *l'andamento generale della Comunità;*
 - *l'efficacia del passaggio di comunicazioni e informazioni;*
 - *la coerenza dei comportamenti educativi tra gli operatori;*
 - *il grado di attuazione e di adeguatezza dei Progetti educativi individualizzati;*
 - *il tipo di bisogni emergenti in campo gestionale e relazionale;*
 - *l'utilizzo dello stanziamento economico;*
 - *la necessità di indirizzare richieste o proposte all'amministrazione generale dell'A.S.P. O.S.E.A.*
- 10.5 Nella Comunità operano un numero di educatori tale da garantire, nei momenti di maggiore intensità operativa, *un rapporto numerico pari a una unità di personale presente (in turno) ogni quattro minorenni presenti in modalità residenziale*⁸³.
- 10.6 *Nelle ore di riposo notturno è assicurata la presenza di un operatore e la reperibilità di un altro*⁸⁴.
- 10.7 Il Gruppo educativo della Comunità è quindi commisurato, nel rispetto dei precedenti parametri, *sulla base delle effettive presenze.*

⁸³ Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte III, paragrafo 8.2.1, comma 4.

⁸⁴ Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte III, paragrafo 8.2.1, comma 4.

- 10.8 Nel rispetto dei rapporti di impiego, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi sindacali, nell'ambito degli indirizzi dell'O.S.E.A. e in accordo con gli altri educatori, *il Responsabile della Comunità*⁸⁵ *organizza e gestisce la vita della Comunità* con i turni rispondenti al numero delle presenze effettive e le compresenze orarie ritenute più rispondenti alle esigenze delle persone a cui è rivolto il servizio e ai *Progetti educativi individualizzati*⁸⁶.
- 10.9 Gli educatori e il Responsabile della Comunità *assolvono agli obblighi di formazione permanente* in misura non inferiore a quanto prescritto in tale materia dai contratti collettivi nazionali di lavoro⁸⁷, pertanto l'O.S.E.A. programma o favorisce periodiche attività di formazione (anche in collaborazione con altri enti o associazioni) tali da garantire la realizzazione e la verifica degli orientamenti pedagogici generali e degli obiettivi educativi specifici.
- 10.10 Data la complessità e delicatezza delle problematiche trattate, gli operatori della Comunità si avvalgono di una figura di *supervisore esterno* con competenze sociali, pedagogiche, psicologiche o neuropsichiatriche che si rapporta al gruppo di lavoro della Comunità *con cadenza mensile*⁸⁸.
- 10.11 *Ogni educatore è corresponsabile* nella realizzazione dei principi, dei fini e delle norme fondanti la Comunità, dei *Progetti educativi* e nell'attuazione delle indicazioni e prescrizioni stabilite dall'autorità affidante di ciascun minore.
- 10.12 I ruoli e le mansioni di tutti gli operatori dell'O.S.E.A. sono definite dal *Regolamento di Organizzazione dell'Azienda* a cui occorre fare riferimento per tutto quanto non espresso nella presente Carta dei Servizi.

⁸⁵ V. successivo paragrafo 12 della presente Carta dei servizi.

⁸⁶ Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte III, paragrafo 8.2.1, comma 5.

⁸⁷ Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte III, paragrafo 2.2.2, comma 10.

⁸⁸ Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte III, paragrafo 2.2.3.

11. LE COLLABORAZIONI EDUCATIVE

- 11.1 Gli educatori e i ragazzi possono avvalersi dell'apporto di altre figure quali *animatori, istruttori artigiani, volontari del servizio civile, persone in tirocinio formativo professionale* o coinvolte nei percorsi formativi propedeutici alle diverse esperienze di accoglienza⁸⁹.
- 11.2 *L'impiego di figure di supporto e di altri volontari è funzionale a coadiuvare le attività di tipo educativo-ricreativo e formativo che si svolgono sia all'interno della Comunità che all'esterno ed è previsto in maniera continuativa per un tempo preventivamente concordato con il Responsabile della Comunità, nell'ambito di accordi con associazioni o organismi di volontariato*⁹⁰.
- 11.3 *Per i ragazzi stranieri è attivata al bisogno, anche in collaborazione con i Servizi sociali, una figura professionale con competenze linguistiche e culturali adeguate, in grado di collaborare con gli educatori per facilitare la comunicazione con l'ospite e il suo nucleo familiare, nonché per l'eventuale espletamento delle pratiche relative alla permanenza sul territorio nazionale, per la conoscenza ed utilizzo delle risorse del territorio, per l'accompagnamento nei percorsi di accesso al lavoro, alle opportunità formative, ai servizi sanitari e scolastici*⁹¹.
- 11.4 *Per l'erogazione di alcuni servizi, quali ad esempio la lavanderia, l'acquisto di generi alimentari o di arredi per la casa, la manutenzione ordinaria e straordinaria è previsto il ricorso a personale esterno alla Comunità (ma comunque facente parte della complessiva organizzazione dell'O.S.E.A. o in convenzione con essa).*

⁸⁹ Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte III, paragrafo 2.2.4, comma 1.

⁹⁰ Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte III, paragrafo 2.2.4, comma 1.

⁹¹ Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte III, paragrafo 2.2.4, comma 2.

- 11.5 *La presenza di tale personale è vista come occasione educativa essa stessa, non integralmente sostitutiva di azioni e routine relative alla gestione della casa, che devono comunque entrare nella vita quotidiana dei ragazzi, né tanto meno sostitutiva dell'attività degli educatori*⁹².
- 11.6 *Le figure di supporto sono tutte coperte da apposita assicurazione ed è possibile corrispondere loro il rimborso di spese documentate, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 521 del 1998*⁹³.
- 11.7 *Come forma di aiuto o accompagnamento "esterno" la Comunità può avvalersi di "famiglie di supporto" con le quali i ragazzi possono sperimentare esperienze di vita più familiari che possono diventare una importante risorsa per il superamento della situazione di disagio personale, divenendo talvolta un elemento fondamentale del Progetto quadro*⁹⁴.
- 11.8 *Le eventuali "famiglie di supporto" sono scelte e preparate dall'A.S.P. O.S.E.A.*⁹⁵.
- 11.9 *L'eventuale permanenza di un ospite della Comunità, per periodo limitato presso una famiglia di supporto è inclusa nel Progetto educativo individualizzato*⁹⁶.

⁹² Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte III, paragrafo 2.2.4, comma 3.

⁹³ Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte III, paragrafo 2.2.4, comma 5.

⁹⁴ Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte III, paragrafo 2.2.4, comma 6.

⁹⁵ Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte III, paragrafo 2.2.4, comma 7.

⁹⁶ Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte III, paragrafo 2.2.4, comma 8.

12. IL RESPONSABILE DELLA COMUNITÀ

- 12.1 *Il Responsabile pro tempore della Comunità, incaricato dall' A.S.P. O.S.E.A. e in possesso dei titoli e requisiti richiesti⁹⁷, è l'educatore professionale Ruozi Luigi.*
- 12.2 *Per quanto di sua competenza, rappresenta la Comunità verso l'esterno; è l'interlocutore ordinario degli operatori dei Servizi sociali, delle famiglie e di tutte le altre persone che in vari modi e per diversi ambiti mantengono rapporti istituzionali o interpersonali con gli ospiti⁹⁸.*
- 12.3 *Mantiene costanti rapporti con le famiglie dei ragazzi di cui la Comunità si occupa attraverso incontri individuali o domiciliari; iniziative di coinvolgimento nella vita quotidiana della Comunità; momenti di verifica e costruzione dei vari progetti.*
- 12.4 *Nell'osservanza delle normative vigenti, sulla base delle prescrizioni delle autorità competenti, il Responsabile della Comunità persegue e fa perseguire gli obiettivi educativi esplicitati nei singoli Progetti quadro e P.E.I.*
- 12.5 *Nel rispetto dei rapporti di impiego, degli accordi sindacali e in accordo con il Direttore pedagogico:*
- a. *coordina, indirizza e sostiene l'attività degli operatori che compongono la Comunità, comprese le eventuali figure di supporto;*
 - b. *delega, in forma scritta, precisandone anche la durata temporale, educatori della Comunità a svolgere incarichi specifici non saltuari inerenti aspetti della gestione della casa o attività a favore degli ospiti⁹⁹;*
 - c. *modifica temporaneamente i turni di lavoro;*

⁹⁷ Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte III, paragrafo 2.2.2, comma 9b.

⁹⁸ Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte III, paragrafo 2.2.2, comma 9b.2.

⁹⁹ Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte III, paragrafo 2.2.2, comma 9b.3.

- d. *convoca e presiede le riunioni del Gruppo Educativo;*
 - e. *garantisce la completezza e riservatezza di tutta la documentazione relativa alla permanenza degli ospiti¹⁰⁰.*
- 12.6 *Provvede alle necessità degli ospiti anche attraverso la gestione diretta degli specifici stanziamenti economici determinati annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'O.S.E.A. e assegnati dal Direttore pedagogico al quale ha il dovere di segnalare tempestivamente esigenze e bisogni straordinari degli ospiti e della casa o limiti e difficoltà della complessiva organizzazione dell'Azienda.*
- 12.7 *Redige i Progetti educativi individualizzati secondo la tempistica prevista nel precedente punto 9.11¹⁰¹.*
- 12.8 *Predisponde le relazioni semestrali per il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.*
- 12.9 *Cura che sia costantemente aggiornato il Diario personale di ciascun ospite, così come sia rispettato l'utilizzo di tutti gli altri strumenti o protocolli operativi adottati dalla Comunità.*
- 12.10 *Promuove e attiva tutte le risorse utili alla tutela dei diritti degli ospiti, alla loro vita sociale, all'eventuale loro rientro in famiglia, alla costruzione di rapporti esterni significativi e duraturi.*
- 12.11 *Decide il definitivo termine della permanenza in Comunità di un ospite secondo quanto prescritto nel precedente punto 7.4.*
- 12.12 *Per tutte le attività inerenti la vita della Comunità e degli ospiti, ma non direttamente a contatto con loro ha a disposizione, all'interno del proprio orario di servizio, non meno di 12 ore settimanali¹⁰².*

¹⁰⁰ Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte III, paragrafo 2.2.2, comma 9b.2.

¹⁰¹ Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte III, paragrafo 4, comma 8.

¹⁰² Cfr. D.G.R. n. 1904/2011, Parte III, paragrafo 2.2.2, comma 9b.3.

- 12.13 Tra gli educatori della Comunità il Direttore pedagogico dell'O.S.E.A. nomina un *Vice-responsabile* quale principale interlocutore e delegato del Responsabile di cui assume la funzione in caso di transitorio impedimento o assenza di lunga durata.

13. LA RICHIESTA DI ACCOGLIENZA

- 13.1 Chi intende richiedere l'accoglienza di un bambino o di un adolescente in Comunità deve *presentare domanda scritta* al Presidente dell'A.S.P. O.S.E.A. *secondo il modulo predisposto dall'Azienda* (ALLEGATO A).
- 13.2 Nella domanda iniziale debbono essere specificati:
- a. i dati anagrafici della persona per cui si chiede ospitalità;
 - b. le modalità della richiesta (disposizione amministrativa o giudiziaria, assenso o dissenso dei genitori, parere del minore);
 - c. il presunto periodo di permanenza presso la Comunità;
 - d. la modalità di permanenza (residenziale o semiresidenziale);
 - e. l'indicazione dell'Ente che provvederà al pagamento degli oneri economici conseguenti;
 - f. l'indicazione dell'Ente preposto alla vigilanza sull'affidamento;
 - g. i nominativi e i recapiti degli operatori di riferimento;
 - h. l'esplicita dichiarazione di conoscenza e recepimento della *Carta dei Servizi* della Comunità.

- 13.3 Alla domanda debbono essere altresì allegate:
- a. *una relazione informativa per la presentazione del futuro ospite, del suo contesto familiare, degli eventuali precedenti interventi educativi o assistenziali, delle motivazioni che hanno determinato la richiesta, delle finalità generali che si intendono perseguire con l'ospitalità;*
 - b. *copia di eventuali decreti della Autorità giudiziaria.*
- 13.4 *La domanda di accoglienza è seguita da uno o più incontri conoscitivi tra chi la richiede, il Responsabile della Comunità, l'ospite e, quando possibile, la sua famiglia.*
- 13.5 *Acquisito il parere favorevole del Responsabile della Comunità, l'accoglienza è disposta dal Direttore pedagogico dell'O.S.E.A. ed è anzitutto determinata dalla disponibilità di posti e da una prima valutazione di corrispondenza tra i bisogni della persona per cui è richiesta l'ospitalità e le possibilità offerte dal servizio.*
- 13.6 *Nel momento in cui viene accolta la richiesta e comunque prima che inizi l'effettiva ospitalità, l'autorità amministrativa richiedente invia all'O.S.E.A.:*
- a. *il Progetto quadro;*
 - b. *l'Atto di affidamento del minore al Presidente dell'A.S.P. O.S.E.A., quale legale rappresentante dell'ente gestore, secondo il modulo predisposto (ALLEGATO B), e che deve specificatamente contenere le motivazioni di esso, i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti alla Comunità, il periodo di presumibile durata della permanenza ed il Servizio locale a cui è attribuita la funzione di vigilanza durante l'affidamento stesso¹⁰³;*

¹⁰³ Cfr. Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 4.3.

- c. i seguenti ulteriori documenti del futuro ospite:
- certificato di nascita;
 - stato di famiglia;
 - certificato di residenza;
 - eventuale permesso di soggiorno per i cittadini stranieri;
 - codice fiscale;
 - documento di identità con validità per l'espatrio (quando possibile);
 - tessera sanitaria;
 - certificazione attestante la data e la durata dell'accoglienza del/la minore in comunità residenziale per esenzione ticket relativamente alle prestazioni specialistiche ambulatoriali¹⁰⁴;
 - certificato di vaccinazione;
 - anamnesi sanitaria redatta dal medico curante;
 - eventuale nulla osta della scuola di provenienza;
 - altre documentazioni sulla scolarità precedente;
- d. una copia sottoscritta della *Carta dei Servizi* della Comunità.

13.7 A seguito dell'*Atto di affidamento* del minore di cui al precedente punto 13.6.b, il *Presidente dell'O.S.E.A.* invia all'*Autorità amministrativa* competente una corrispondente *Dichiarazione di accoglienza in Comunità* (ALLEGATO C).

14. GLI ASPETTI ECONOMICI

14.1 Per la Comunità *il contributo economico giornaliero* che gli Enti richiedenti l'utilizzo debbono erogare per le persone di cui sono referenti *viene deliberato annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'A.S.P. O.S.E.A. e successivamente determinato dalla Assemblea dei Soci dell'Azienda stessa.*

¹⁰⁴ V. D.G.R. n. 1036 del 20 luglio 2009.

- 14.2 *Il contributo economico giornaliero viene differenziato sulla base della modalità di accoglienza (residenziale o semiresidenziale).*
- 14.3 *Per gli ospiti residenziali, oltre al servizio educativo svolto dagli operatori e alla cura e manutenzione della casa, il contributo economico giornaliero richiesto concorre a garantire tutto quanto si renda necessario al mantenimento, all'istruzione e alla educazione di ciascun ospite secondo le proprie caratteristiche e gli specifici bisogni (cibo, vestiario, cure e assistenza sanitaria, spese per attività scolastiche e lavorative, per iniziative ricreative, sportive e associative, per eventuali soggiorni di vacanza, ecc.).*
- 14.4 *Per gli ospiti semiresidenziali, oltre al servizio educativo svolto dagli operatori e alla cura, arredo, pulizia, gestione utenze e manutenzione della casa, il contributo economico giornaliero richiesto concorre a garantire tutto quanto si renda necessario alla realizzazione dei singoli Progetti educativi individualizzati secondo le diverse caratteristiche e gli specifici bisogni (pranzi e/o cene, fornitura dei materiali necessari allo svolgimento delle varie attività educative, gestione e organizzazione di periodiche e complementari attività educative interne o esterne alla Comunità, ecc.).*
- 14.5 *In questo ambito, il Responsabile della Comunità gestisce un fondo economico, assegnatogli annualmente, per il mantenimento degli ospiti e la cura ordinaria della casa.*
- 14.6 *Nel caso in cui per specifiche situazioni si sia provveduto anche temporaneamente a interventi straordinari quali la presenza di un ulteriore operatore dell'O.S.E.A. da affiancare al Gruppo educativo della Comunità, alla riduzione del numero delle persone ospitabili nella Comunità stessa o a un servizio di trasporto, gli oneri economici aggiuntivi ricadono sull'ente inviante.*

- 14.7 *L'A.S.P. O.S.E.A. provvede alla copertura dei rischi da infortuni o danni subiti o provocati dagli ospiti, dal personale, dai volontari, dai tirocinanti attraverso la stipula di apposite e adeguate assicurazioni.*
- 14.8 *Per i ragazzi che continuano a rimanere in Comunità anche dopo il compimento della maggiore età il contributo economico richiesto rimane invariato in quanto pur cambiando lo stato giuridico della persona, non mutano i costi generali a carico dell'Azienda, né sarebbero ugualmente possibili presenze aggiuntive: eventuali eccezioni potranno essere considerate sulla base di specifiche e motivate necessità determinate dal Progetto di vita.*
- 14.9 *Non sono ammesse riduzioni di contributo a motivo di eventuali assenze temporanee dell'ospite dalla Comunità (rientri presso la famiglia d'origine, vacanze personali, ecc.) in quanto queste non comporterebbero alcuna significativa riduzione dei costi. Ad eccezione del consumo di generi alimentari, di incidenza trascurabile sul complesso della spesa, tutti gli altri fattori sono da considerarsi costi fissi, e cioè: personale educativo, personale di supporto, manutenzione delle strutture, ammortamento dei beni immobili. Anche altri oneri, quali le spese del vestiario, le attività ricreative, l'istruzione, l'assistenza sanitaria, ecc. non sono in alcun modo influenzate dalle assenze occasionali o temporanee dell'ospite.*
- 14.10 *Il contributo economico giornaliero è computato per il numero di giornate comprese tra la data di accoglienza effettiva (comunicata per iscritto) e quella di uscita definitiva (comunicata per iscritto) dell'ospite dalla Comunità.*
- 14.11 *Per il pagamento degli oneri a carico degli Enti richiedenti l'accoglienza degli ospiti, l'A.S.P. O.S.E.A. mensilmente emette fattura che dovrà essere saldata a novanta giorni dal ricevimento per mezzo di bonifico bancario o versamento in conto corrente postale.*

FACSIMILE
DA REDIGERSI SU CARTA INTESTATA DELL'ENTE RICHIEDENTE

Al Presidente O.S.E.A.

Oggetto: DOMANDA DI ACCOGLIENZA
in Comunità educativa
per N.N.

L'ente ... , con sede legale ..., in persona del Presidente e Legale rappresentante p. t. ...

Premesso che:

con riferimento al/la minore N.N., nato/a a ..., il ..., di cittadinanza residente in ... via ..., attualmente domiciliato/a ...,

- l'Autorità amministrativa ... con provvedimento del ... (con il consenso del padre / della madre / di entrambi i genitori / del tutore e con il parere favorevole / contrario del minore) ha disposto l'affidamento del minore ... ad una Comunità educativa;
(*oppure*)
- l'Autorità Giudiziaria con decreto del ... ha disposto l'affidamento del minore ... ad una Comunità educativa;
(*oppure*)
- questo ente è tuttora in attesa di disposizione dell'Autorità Giudiziaria in ordine all'accoglienza del/della minore nella vs. Comunità educativa;

Tanto premesso, il suddetto ente, in persona di ...

Chiede

ad O.S.E.A. – Opere di Servizi Educativi Assistenziali con sede in Reggio Emilia, Via Martiri della Bettola 51, di accogliere presso una propria Comunità educativa il/la minore sopra specificato/a a decorrere dal ... (*specificare giorno di inizio della permanenza in Comunità*) per un periodo presunto di ... (*specificare la prevista durata della permanenza in Comunità*) in modalità ... (*specificare se residenziale o semiresidenziale*).

A tal fine, l'ente scrivente dichiara:

di avere acquisito ed integralmente accettato, prima della formulazione della presente richiesta, ai fini di una previa ponderata valutazione del relativo contenuto, i seguenti documenti in copia completa:

- Carta dei Servizi della Comunità,
- Regolamento di Organizzazione dell'Azienda,
- Atto di determinazione dei contributi retta a carico di enti pubblici e privati, in vigore al momento della presente richiesta.

Dichiara, inoltre, di farsi carico degli oneri economici conseguenti stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda pubblica di Servizi alla Persona O.S.E.A. in qualità di obbligato a titolo principale / obbligato in solido con ...

Il pagamento del contributo economico richiesto da O.S.E.A. sarà effettuato da ... *(indicare: denominazione dell'ente, sede, Codice Fiscale, Partita Iva, nominativo del Responsabile amministrativo del Servizio)*.

In caso di perfezionamento dell'accoglienza, l'ente preposto alla vigilanza sull'affidamento sarà ... *(indicare: denominazione dell'ente, sede, nominativo del Responsabile del Servizio)*.

Gli operatori di riferimento saranno: ... *(indicare di ciascun operatore: cognome e nome, qualifica, sede, recapito telefonico, e-mail)*.

Alla presente domanda sono allegate, facendone parte integrante:

- a. una relazione informativa per la presentazione del futuro ospite, del suo contesto familiare, degli eventuali precedenti interventi educativi o assistenziali, delle motivazioni che hanno determinato la richiesta stessa, delle finalità generali che si intendono perseguire con l'ospitalità;
- b. copia di eventuali decreti dell'Autorità giudiziaria minorile.

Luogo e data

Il Responsabile dell'ente richiedente

FACSIMILE DA REDIGERSI SU CARTA INTESATA DELL'ENTE RICHIEDENTE
(prima dell'effettiva accoglienza del minore in Comunità)

Al Presidente dell'O.S.E.A.

Oggetto: ATTO DI AFFIDAMENTO del/la minore N.N.

Attestato che il/la minore in oggetto si trova in temporanee difficoltà familiari così come documentato dagli atti del Servizio sociale competente (con particolare riferimento al predisposto *Progetto quadro* di intervento);

ravvisata la necessità di provvedere, ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n. 184 "*Diritto del minore ad una famiglia*" e sue successive modifiche (Legge n. 149 del 28 marzo 2001);

acquisito il consenso dei genitori (o del tutore) e sentito il parere del/la minore interessato/a;

in ottemperanza al Decreto n. ... del ... del Tribunale per i minorenni di ...;

considerato che l'affidamento è conforme all'interesse del/della minore e la Comunità scelta è in possesso delle caratteristiche e dei requisiti richiesti per assolvere gli obblighi previsti dalla legge;

visto che ai sensi dell'art. 4 della Legge 4 maggio 1983, n. 184, è necessario conferire alla Comunità i poteri riconosciuti all'affidatario,

SI DISPONE
L'AFFIDAMENTO DI

N.N. ..., nato/a a ..., il ..., residente ..., cittadinanza ...

all'O.S.E.A. di Reggio Emilia nella persona di ... (indicare il nome del Presidente pro tempore) in qualità di legale rappresentante dell'Azienda, affinché venga accolto/a in una Comunità residenziale e, attraverso i suoi educatori:

- provveda al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante;
- eserciti in ogni caso i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie;
- rappresenti il/la minore in qualsiasi ente partecipativo, associativo, sportivo;
- faciliti i rapporti del/della minore con la sua famiglia di origine;

- sia sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato.

SI DICHIARA INOLTRE CHE

- a) l'affidamento è stato motivato ...;
- b) la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il Giudice Tutelare o il Tribunale per i minorenni è attribuita a ...;
- c) i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare manterranno i rapporti con il/la minore secondo le modalità indicate per iscritto dall'assistente sociale incaricata;
- d) il periodo di presumibile durata dell'affidamento sarà di ...;
- e) si conosce ed accetta la Carta dei Servizi della Comunità di accoglienza del/la minore;
- f) il contributo economico stabilito annualmente dall'O.S.E.A. sarà erogato da ...;
- g) la presente disposizione viene trasmessa al Giudice Tutelare di ...

L'Autorità amministrativa incaricata

L'esercente la potestà genitoriale

REDATTO DALL'O.S.E.A.

(dopo aver ricevuto l'Atto di affidamento del minore in Comunità)

Al Sindaco di ...

Oggetto: DICHIARAZIONE DI ACCOGLIENZA di N.N.

O.S.E.A. (Opere di Servizi Educativi Assistenziali) di Reggio Emilia, *Azienda pubblica di Servizi alla Persona* con sede in Reggio Emilia, Via Martiri della Bettola 51, in persona del Presidente e legale rappresentante p. t., nato/a, il ..., residente ...,

Vista la richiesta di accoglienza presentata in data ... da ...;

Visto l'Atto di affidamento del/la minore N.N., ..., nato/a a ..., il ..., residente ..., cittadinanza ...;

dichiara

- a) di accettare la domanda di accoglienza in Comunità del/la minore N.N., ..., nato/a a ..., il ..., residente ..., cittadinanza ..., sottoscritta da ... il ...; tale domanda fa parte integrante e sostanziale della presente dichiarazione, pur non essendo materialmente allegata;
- b) di accogliere presso la Comunità educativa "... " (con sede in ...) il/la minore N.N., ..., nato/a a ..., il ..., residente ..., cittadinanza ... secondo quanto prescritto nell'Atto di affidamento sopra citato e inviati da ... in data ...

Il/la sottoscritto/a, in particolare, si impegna, attraverso l'accoglienza in Comunità, a:

- provvedere al mantenimento, alla educazione e istruzione del/la minore, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante;
- concorrere alla piena attuazione del *Progetto quadro* predisposto dai Servizi Sociali competenti;

- esercitare i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie;
- rappresentare il/la minorenni in qualsiasi ente partecipativo, associativo, sportivo;
- facilitare i rapporti del/della minorenni con la sua famiglia di origine;
- dare la propria disponibilità ad essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al/alla minorenni affidato/a.

Luogo e data

Il Presidente dell'O.S.E.A.

**SOTTOSCRIZIONE
CARTA DEI SERVIZI**
(per i referenti dei Servizi Sociali)

L'ente

In persona del/la sottoscritto/a...

(cognome e nome)

(qualifica)

in relazione
alla richiesta di accoglienza di

(cognome e nome del minore di cui si è chiesta l'ospitalità)

dichiara di avere acquisito copia completa della Carta dei Servizi della Comunità educativa "*La Quercia*" dianzi riportata che, di seguito sottoscrive in segno di integrale accettazione del contenuto della stessa.

(luogo, data e firma)

Dichiara, inoltre, di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., le seguenti clausole della Carta dei Servizi della Comunità "*La Quercia*": 7 "La conclusione dell'ospitalità"; 14 "Gli aspetti economici".

(luogo, data e firma)

INDICE

SCHEDA DI PRESENTAZIONE	p. 1
1. L'ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ	p. 3
2. IL DIRITTO ALLA FAMIGLIA	p. 5
3. OBIETTIVI DELLA COMUNITÀ	p. 10
4. TIPO DI ACCOGLIENZA	p. 11
5. DURATA DELL'OSPITALITÀ	p. 12
6. ASPETTI DI VITA QUOTIDIANA	p. 14
7. LA CONCLUSIONE DELL'OSPITALITÀ	p. 17
8. LA CASA DELLA COMUNITÀ	p. 18
9. LA PROGETTUALITÀ EDUCATIVA	p. 20
10. GLI EDUCATORI	p. 24
11. LE COLLABORAZIONI EDUCATIVE	p. 27
12. IL RESPONSABILE DELLA COMUNITÀ	p. 29
13. LA RICHIESTA DI ACCOGLIENZA	p. 31
14. GLI ASPETTI ECONOMICI	p. 33
<i>ALLEGATO A</i>	
DOMANDA DI ACCOGLIENZA	p. 36
<i>ALLEGATO B</i>	
ATTO DI AFFIDAMENTO	p. 38
<i>ALLEGATO C</i>	
DICHIARAZIONE DI ACCOGLIENZA	p. 40
SOTTOSCRIZIONE CARTA DEI SERVIZI	p. 42
INDICE	p. 43

*Le persone dall'anima e dalla carne ferite,
hanno una grandezza che non avranno mai
quanti portano la vita in trionfo.*

Cristian Bobin

*Non conosciamo mai
la nostra altezza
fino a quando
non siamo chiamati ad alzarci*

Emily Dickinson